



Camera di Commercio
L'Aquila

STATUTO
della
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
di
L'AQUILA



Camera di Commercio
L'Aquila





INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

- Art. 1 – Natura e finalità
- Art. 2 – Sede, uffici distaccati
- Art. 3 – Logo camerale
- Art. 4 – Sistema camerale europeo nazionale e regionale
e principio di sussidiarietà
- Art. 5 – Principi dell'attività amministrativa della Camera di Commercio
- Art. 6 – Autonomia statutaria
- Art. 7 – Autonomia regolamentare

TITOLO II – ORGANI E ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I – IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL PRESIDENTE

- Art. 8 – Gli Organi Camerali
- Art. 9 – Composizione del Consiglio Camerale
- Art. 10 – Pari Opportunità
- Art. 11 – Competenze del Consiglio Camerale
- Art. 12 – I Consiglieri Camerali
- Art. 13 – Regolamento interno
- Art. 14 – Funzionamento del Consiglio Camerale
- Art. 15 – Partecipazione alle riunioni
- Art. 16 – Commissioni Consiliari
- Art. 17 – Giunta Camerale
- Art. 18 – Componenti della Giunta
- Art. 19 – Giunta Camerale: competenze
- Art. 20 – Regolamento della Giunta Camerale
- Art. 21 – Funzionamento della Giunta
- Art. 22 – Consulta Provinciale delle Professioni
- Art. 23 – Presidente della Camera di Commercio
- Art. 24 – Il Vice Presidente della Camera di Commercio
- Art. 25 – Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio
- Art. 26 – Obbligo di astensione

CAPO II – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 27 – Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 28 – Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 29 – Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti



CAPO III – FUNZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 30– Il Segretario Generale
- Art. 31 – Il Nucleo di valutazione

CAPO IV – L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

- Art. 31 – Ordinamento interno
- Art. 32 – Sovrintendenza del Segretario Generale sull'attività amministrativa
- Art. 33 – Le funzioni dei Dirigenti
- Art. 34 – Personale

TITOLO III – LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

- Art. 35 – Funzioni Camerali
- Art. 36 – Funzioni di regolazione
- Art. 37 – Commissione arbitrale e conciliativa
- Art. 38 – Ulteriori funzioni regolative e giustiziali
- Art. 39 – Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica
- Art. 40 – Disciplina del procedimento amministrativo
- Art. 41 – Relazione con l'utenza
- Art. 42 – Qualità dei servizi

TITOLO IV – LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

- Art. 43 – Partecipazioni della Camera di Commercio
- Art. 44 – Aziende Speciali
- Art. 45 – Partecipazione a Società, Consorzi, altri organismi
- Art. 46 – Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni
- Art. 47 – Istituti della programmazione negoziata
- Art. 48 – Accordi e moduli negoziali

TITOLO V – PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

- Art. 49 – Diritto di partecipazione
- Art. 50 – Diritto di informazione
- Art. 51 – Diritto di accesso ai documenti amministrativi

TITOLO VI – GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

- Art. 52 – Principi generali
- Art. 53 – Fondo di perequazione



TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 – Pubblicazione dello Statuto

Art. 55 – Revisione dello Statuto

Art. 56 – Norme di rinvio



TITOLO I PRINCIPI

ART. 1 NATURA E FINALITA'

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Aquila, la cui istituzione risale al Regio Decreto 31/8/1862, quale Ente di Diritto Pubblico dotato di autonomia funzionale, svolge compiti di interesse generale per il sistema delle imprese insediate nel territorio della provincia nel contesto degli interessi complessivi del sistema economico della comunità provinciale e nel quadro dell'ordinamento regionale, nazionale ed europeo.
2. La Camera di Commercio nell'espletare i compiti istituzionali e di promozione dello sviluppo economico generale e di supporto allo sviluppo del sistema delle imprese appartenenti ai vari settori produttivi e di servizio, ricerca e attua ogni possibile collaborazione con le Associazioni di Categoria, professionali, sindacali, della cooperazione, dei consumatori nonché degli Enti, organismi pubblici e autonomie funzionali deputati allo sviluppo socio-economico del territorio della provincia.
3. La Camera di Commercio nell'ambito delle iniziative e degli interventi per lo sviluppo del sistema produttivo generale del territorio provinciale persegue ogni sostanziale azione d'indirizzo, di raccordo e di iniziativa progettuale per salvaguardare e promuovere l'economia specifica della montagna e dei centri storici in essa ricadenti, riconoscendo nella montagna una risorsa essenziale della provincia e della regione e perciò stesso, nel quadro di un organico riequilibrio socio-economico, un obiettivo ineliminabile della programmazione locale e regionale. In tale contesto e sempre al fine di valorizzare l'economia degli ambienti montani, la Camera promuove ogni possibile raccordo e partecipazione con l'Associazionismo camerale del sistema appenninico.
4. La Camera di Commercio esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge, quelle delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Abruzzo, quelle derivanti da convenzioni internazionali nonché quelle derivanti dall'esercizio della propria autonomia nel quadro di principi fissati dagli ordinamenti.

ART. 2 – SEDE - UFFICI DISTACCATI

1. La Camera di Commercio ha sede in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele n.86 ed è dotata di uffici distaccati in Avezzano, Sulmona e Carsoli.
2. Le decisioni relative all'istituzione e alla soppressione di uffici distaccati spettano alla Giunta, ai sensi dell'art.14, lettera c) della legge 580/93.
3. La Camera ha come obiettivo, in ogni caso, di rendere sempre più generali e diffusi i propri servizi sul territorio provinciale anche tramite iniziative e supporti di carattere informatico e telematico.



ART. 3 - LOGO CAMERALE

1. Il logo della Camera di Commercio dell'Aquila, di cui all'allegato a), è costituito da un'immagine grafica, di colore nero, raffigurante un'aquila coronata con le ali spiegate come simbolo di memoria e di progetto per il futuro della comunità ambientale storica ed economica dell'intero territorio provinciale, posta a sinistra del segno identificativo del sistema camerale italiano, composto da una C di "Camere di Commercio" ed una I di "Italia" di colore rosso scuro, che si allungano e si fondono formando un contenitore all'interno del quale viene inserita la denominazione "Camera di Commercio - L'Aquila", di colore grigio, carattere Trade Gothic Bold.
2. Il sigillo riproduce la medesima immagine in una circonferenza recante lungo i bordi "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura- L'Aquila"

ART. 4 - SISTEMA CAMERALE EUROPEO NAZIONALE E REGIONALE E PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

1. La Camera di Commercio, nel segno del principio di sussidiarietà è parte di un sistema e si riconosce, aderendovi, nella rete delle Camere di Commercio dell'Unione Europea e nell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, quest'ultima rappresentando gli interessi generali delle Camere di Commercio e della rete camerale.
2. Nel quadro di sostanziali principi di unitarietà del territorio e dell'economia regionale, di coordinamento degli interessi generali del sistema delle imprese e per rendere sinergica, efficace ed efficiente l'operatività della rete camerale abruzzese nonché i suoi collegamenti e rapporti con la Regione Abruzzo, con gli altri Enti e Organismi, la Camera di Commercio dell'Aquila riconosce la validità, e ne condivide l'appartenenza, dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio d'Abruzzo nonché degli altri Centri intercamerali quali il CRESA per i compiti nel campo della ricerca, dello studio e del monitoraggio dell'economia regionale, il Centro Commercio Interno per i compiti di promozione nei riguardi dei mercati locali e nazionali, il Centro Commercio Estero per promuovere le imprese regionali nei riguardi dei mercati esteri.
3. Il finanziamento ordinario dell'Unione Nazionale, Regionale e degli altri Centri e organismi intercamerali regionali e interregionali, è assicurato da un'aliquota delle entrate della Camera di Commercio deliberate dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo.
4. La Camera di Commercio è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi e Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento o esercitate autonomamente.
5. La Camera di Commercio aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informatica camerale. La Camera può promuovere anche le iniziative opportune per costituire a livello locale e regionale reti informatiche finalizzate a rendere più agevole e meno costoso l'esercizio di funzioni proprie, delegate o conferite.



ART. 5 - PRINCIPI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. La Camera esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le Istituzioni Comunitarie, le Amministrazioni Statali, la Regione, le Autonomie Locali e Funzionali, le organizzazioni rappresentative delle Categorie Economiche e Sociali e si raccorda, per quanto concerne le funzioni di regolazione, all'Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
2. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione, la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane della propria circoscrizione territoriale per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2, 6c, della legge 580/93. La Camera si rende, altresì, parte attiva per promuovere e definire gli istituti di programmazione negoziata (Patti territoriali, contatti di programma ecc.).
3. Anche al di fuori delle ipotesi specificamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri e assistenza alle Amministrazioni indicate che li richiedono e, altresì, può anche senza preventiva richiesta, formulare pareri, indirizzi e proposte alle stesse nelle materie che interessano gli interessi economici generali e il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
4. Nell'esercizio dell'attività amministrativa, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità, trasparenza e semplificazione.
5. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei comuni e delle comunità montane della circoscrizione, della provincia, della regione, dello Stato e dell'Unione Europea.
La Camera di Commercio coordina la propria attività e le proprie risorse finanziarie ai programmi che concorre a determinare.

ART. 6 - AUTONOMIA STATUTARIA

1. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto Camerale ed i regolamenti camerali.
2. Lo Statuto Camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce con specifico riferimento alla peculiarità del sistema economico locale l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali.

ART. 7 – AUTONOMIA REGOLAMENTARE

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
2. I regolamenti interni sono quelli relativi al funzionamento del Consiglio, della Giunta nonché gli altri ritenuti utili e necessari per l'attività dell'Ente ovvero quando siano richiesti da disposizioni di legge.
3. In quanto Ente Autonomo funzionale, nelle materie di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n.580, nelle materie di competenza di cui all'art. 2 della legge 15 marzo 1997 n.59, in quelle delegate e nei casi previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento.



4. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
5. Il regolamento interno della Giunta Camerale ed i Regolamenti attribuiti dalla legge alla competenza di quest'ultima sono deliberati con il medesimo quorum.
6. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con la medesima procedura di approvazione degli stessi.

TITOLO II

ORGANI E ORGANIZZAZIONE

FUNZIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I – IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL PRESIDENTE

Art. 8 – GLI ORGANI CAMERALI

Sono Organi Camerali il Consiglio Camerale, la Giunta Camerale, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il Consiglio Camerale della Camera di commercio dell'Aquila, a norma delle vigenti disposizioni di legge, è composto da 23 Consiglieri e precisamente:
 - a) N 20 Consiglieri in rappresentanza dei settori economici uno dei quali in rappresentanza autonoma delle Cooperative
 - b) N. 3 Consiglieri di cui:
 1. un Consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 2. un Consigliere in rappresentanza delle Associazioni di tutela dei consumatori;
 3. un Consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di Commercio.
2. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle Organizzazioni rappresentative delle imprese, delle Organizzazioni sindacali dei Lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei Consumatori, in conformità ai criteri e alle modalità contenuti nelle leggi e regolamenti vigenti.
3. La composizione del Consiglio ed i relativi settori economici sono riportati nell'allegato B) che costituisce parte integrante del presente Statuto.
4. I criteri generali per la ripartizione dei posti di Consigliere in rappresentanza dei settori economici sono stabiliti dalla legge.



5. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio ed è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni della ripartizione dei Consiglieri che sono la conseguenza dell'applicazione dei criteri di cui al comma precedente.
6. Il Consiglio Camerale rimane in carica secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 10 - PARI OPPORTUNITÀ

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali nonché degli enti e aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti del Consiglio Camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
3. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta, prevedendo che almeno uno dei componenti eletti sia individuato di genere diverso da quello degli altri.
4. In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il consigliere di genere meno rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una valutazione di ballottaggio.
5. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad aziende speciali, enti, società e organismi comunque denominati, qualora competa all'Ente Camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

ART.11 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il Consiglio Camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a. predispone e delibera lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
 - b. elegge secondo le statuizioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti, il Presidente e la Giunta Camerale con distinte votazioni;
 - c. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d. determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione camerale agli istituti della programmazione economica e territoriale ed alla realizzazione e gestione delle strutture e infrastrutture di carattere generale;
 - e. delibera il preventivo, l'aggiornamento del preventivo e il bilancio di esercizio sulla base della proposta della Giunta.
 - f. approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio e la relazione previsionale e programmatica;



- g. determina gli emolumenti dei componenti degli Organi della Camera secondo le indicazioni di legge;
 - h. svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
 - i. esprime il proprio avviso su richiesta della Giunta Camerale su atti, programmi ed iniziative; in tal caso il Consiglio è riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta Camerale;
 - l. adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.
3. Allo scioglimento del Consiglio si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

ART.12 – I CONSIGLIERI CAMERALI

1. I Consiglieri Camerali nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, rappresentano l'intera comunità economica della circoscrizione provinciale ed esercitano le funzioni stesse senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto al fine di armonizzare gli interessi di cui sono espressione con quello più generale relativo al sistema economico-territoriale nel suo complesso.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a. esercitare l'attività per gli atti di competenza del Consiglio Camerale;
 - b. formulare proposte sull'attività camerale;
 - c. ottenere dal Segretario Generale della Camera e suo tramite dagli Organismi e dalle Aziende Camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio. In caso di dimissioni dei Consiglieri, esse sono rimesse nelle mani del Presidente della Camera e sono irrevocabili.
4. I Componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
5. Ai Consiglieri Camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio deliberato dal Consiglio medesimo secondo le previsioni di legge.

ART.13 – REGOLAMENTO INTERNO

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Camerale sono disciplinati, in conformità alla legge e allo Statuto, dal Regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina quanto non previsto dallo Statuto ed in particolare:
 - a. la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio Camerale;
 - b. la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Consiliari;



- c. i casi in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche;
- d. le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
- e. i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- f. gli strumenti e le modalità di controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli Organismi da essa promossi o a cui essa aderisce.

ART.14- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Le sedute del Consiglio Camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
2. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica.
3. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda questioni personali. In questi casi si può procedere alla votazione a scrutinio palese quanto la decisione sia adottata all'unanimità dei componenti il Consiglio presenti alla seduta per la votazione.
4. I componenti degli organi camerali hanno l'obbligo di astenersi dal voto in caso di conflitto di interessi.
5. Il voto contrario della maggioranza dei componenti del Consiglio su proposte di deliberazione presentate dalla Giunta o dal Presidente non comporta l'obbligo di dimissione degli organi proponenti.
6. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, nei termini di legge, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, della relazione previsionale e programmatica, dell'aggiornamento del preventivo economico e per l'approvazione del preventivo economico.
7. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiede il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso. In tale ultimo caso occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intende trattare ed il Consiglio deve essere convocato dal Presidente entro 30 giorni.
8. Le convocazioni del Consiglio avvengono mediante avviso scritto, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito per le sessioni ordinarie 15 giorni prima del giorno fissato per la seduta del Consiglio e per le sessioni straordinarie 7 giorni prima del giorno fissato per la seduta del consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
9. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
10. Le convocazioni del Consiglio sono pubblicizzate con l'affissione nelle bacheche della sede e degli uffici camerali.
11. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale e per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica. Per le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
12. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio Camerale, senza diritto di voto, esponenti del mondo istituzionale, esperti nonché rappresentanti degli organismi nazionali e regionali del sistema camerale.
13. A meno che il Presidente non disponga diversamente, per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento consiliare.



ART.15 – PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI

Oltre ai componenti del Consiglio, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale il quale adempie alle funzioni di Segretario del Consiglio. Intervengono, altresì, funzionari camerale la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.

ART.16 – COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le Commissioni Consiliari, composte da membri del Consiglio, possono essere istituite dal Consiglio per procedere all'approfondimento o alla definizione di specifiche questioni e per riferire entro termini stabiliti su di esse.
2. Tali Commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.
3. A far parte di tali Commissioni possono essere chiamati anche degli esperti.
4. Il Consiglio, altresì, può costituire Commissioni permanenti, costituite da Consiglieri, con compiti consultivi.

ART. 17 – GIUNTA CAMERALE

1. La Giunta Camerale è composta dal Presidente e da un numero di consiglieri (tra 4 e 6) fissato dal Consiglio prima dell'elezione della Giunta stessa e per tutta la durata del mandato. Deve comunque essere garantita la rappresentanza dei settori del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.
2. All'interno della Giunta è garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi.
3. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio ed il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per due sole volte.
4. I componenti della Giunta, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, agiscono senza vincolo di mandato. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.

ART. 18 – COMPONENTI DELLA GIUNTA

- 1 I componenti della Giunta, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, agiscono senza vincolo di mandato. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.

ART. 19 – GIUNTA CAMERALE: COMPETENZE

1. La Giunta Camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta Camerale, nell'ambito degli indirizzi generali indicati dal Consiglio:
 - a. elegge nel proprio seno il Vice Presidente ed adotta il regolamento interno;
 - b. attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio;
 - c. predispone il preventivo, i suoi aggiornamenti, ed il bilancio di esercizio per l'approvazione da parte del Consiglio Camerale;
 - d. approva, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale.



- e. adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse;
 - f. approva, su proposta del Segretario Generale, la pianta organica del personale dell'ente, le linee fondamentali dell'ordinamento interno e l'assunzione del personale a tempo indeterminato;
 - g. delibera la partecipazione della Camera a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali;
 - h. delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - i. attua i provvedimenti necessari per la partecipazione agli istituti della programmazione economica territoriale nonché per la realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture generali;
 - l. delibera sulla costituzione della Commissione arbitrale e della Commissione di Conciliazione, nonché sulla predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
 - m. delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 codice civile,
 - n. formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché alle altre Autonomie funzionali, agli altri Enti pubblici nonché agli organismi privati operanti nel campo socio-economico;
 - o. definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa e verifica la rispondenza della attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali nonché l'adequatezza del funzionamento della organizzazione interna e delle Aziende Speciali, in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
 - p. approva la carta dei servizi della Camera di Commercio;
 - q. provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio e, in particolare, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese e del Garante della Fede pubblica;
- 3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
 - 4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.
 - 5. Nel periodo di prorogatio la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, emanazione e modifica di regolamenti.

ART. 20 – REGOLAMENTO DELLA GIUNTA

- 1. La Giunta Camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
- 2. Il regolamento interno della Giunta Camerale stabilisce in particolare le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni,



le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

ART. 21 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA CAMERALE

1. Le sedute della Giunta Camerale sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta Camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno 5 giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. La Giunta Camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta.
5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto. Nelle votazioni in forma palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente, in quelle a scrutinio segreto, a parità di voto, la proposta si intende respinta.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal Regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, Consiglieri, esperti, rappresentanti di Enti pubblici e privati, di Associazioni rappresentative delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori. Oltre ai componenti della Giunta partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale il quale adempie alle funzioni di Segretario dell'organo. Intervengono altresì funzionari camerali la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.
7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta Camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo istituzionale, economico-sociale, culturale e del sistema camerale.
8. Quando la metà più uno dei componenti della Giunta Camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero Collegio.

Art. 22 - CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI

1. E' istituita presso la Camera di Commercio dell'Aquila la Consulta provinciale dei Presidenti degli Ordini Professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni. La consulta è composta di diritto dai Presidenti degli Ordini Professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
2. Fanno, altresì, parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni a carattere intellettuale, che non siano già rappresentate dai componenti di diritto di cui al comma precedente e dai componenti delle associazioni di categoria presenti nel consiglio. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate dalla Giunta Camerale a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale,



sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.

3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.
5. la Consulta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio

ART. 23 – IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio ed ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della stessa Camera di Commercio.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti, alla Giunta medesima, nella prima riunione utile, per la ratifica.
4. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale.

ART. 24 – IL VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Vice Presidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta Camerale a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la Giunta Camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Ove ci sia accordo unanime l'elezione può avvenire a scrutinio palese.
2. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega di funzioni da parte del Presidente della Camera o della Giunta Camerale.

ART. 25 – NORME SULLA CONTINUITA' AMMINISTRATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta Camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente e la Giunta Camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.
2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta Camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed al Presidente della Giunta Regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di



- presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta Regionale.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:
 - a. qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il preventivo o il bilancio di esercizio;
 - b. per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
 4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno la metà dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
 5. La mozione di sfiducia (contenente le motivazioni e le linee programmatiche) nei confronti dell'intera Giunta, ad esclusione del Presidente, è deliberata a maggioranza dal Consiglio Camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta Camerale ne comporta la decadenza. La Giunta Camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.
 6. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Camerale è immediatamente trasmessa al Presidente della Giunta Regionale per gli adempimenti conseguenti.

ART. 26 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione da un componente del Consiglio Camerale o della Giunta più giovane di età.

CAPO II – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 27 – COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Consiglio Camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente dal Presidente della Giunta Regionale, dal Ministro dello Sviluppo Economico, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. I due membri supplenti sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Camera di Commercio.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica secondo quanto stabilito dalla legge.
3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.



ART. 28 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente alla prima seduta.
2. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

ART. 29 - COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo, di indirizzo e di proposta, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto del bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta Camerale. Il Collegio redige, altresì, una relazione sul preventivo e sui relativi aggiornamenti.
2. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Il Collegio riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

CAPO III – FUNZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 30 – IL SEGRETARIO GENERALE

1. Strettamente partecipe e organicamente connesso alle funzioni e all'attività degli Organi Istituzionali della Camera di Commercio è il Segretario Generale.
2. Questi, oltre ad esercitare i compiti derivanti dalla posizione e dai rapporti di cui al comma precedente, è titolare delle funzioni demandategli dalla legge e di quelle specificate nel presente Statuto.

ART. 31 – IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. La Giunta istituisce e regola la composizione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio. Questo risponde al Presidente, alla Giunta Camerale e al Consiglio e verifica periodicamente la rispondenza dell'attività e



dell'organizzazione e dei risultati dell'Ente ai criteri e agli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nel contesto e nel rispetto dell'esercizio di funzioni pubbliche proprie della Camera di Commercio. Il Nucleo è composto da persone esterne dotate di provata esperienza e onorabilità. E' in facoltà della Camera costituire o utilizzare un Nucleo di valutazione in comune con altre Camere di Commercio.

2. Il Nucleo di Valutazione nello svolgimento delle sue funzioni si raccorda con il Segretario Generale e con gli altri dirigenti dell'Ente i quali, ove occorre, partecipano alle riunioni del Nucleo stesso.

CAPO IV – L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

ART. 32 – ORDINAMENTO INTERNO

1. L'organizzazione amministrativa della Camera (strutturata per funzioni interconnesse) è disciplinata in relazione alle vigenti prescrizioni di legge e del presente Statuto in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, flessibilità, semplificazione, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità ed a quello della distinzione tra funzioni in indirizzo e controllo proprie degli Organi istituzionali e funzioni di attuazione e gestione dell'azione amministrativa proprie della Dirigenza.
2. Lo stesso assetto organizzativo interno opera altresì sulla base della individuazione delle esigenze dell'economia locale, del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione ed i servizi offerti.

ART. 33 – SOVRINTENDENZA DEL SEGRETARIO GENERALE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'Amministrazione camerale ed è Capo del Personale; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria, dal regolamento di organizzazione e quelle di Segretario degli Organi Collegiali.
2. Il Segretario è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa. In particolare il Segretario Generale:
 - a. adotta le determinazioni relative alla gestione amministrativa,
 - b. formula proposte ed esprime pareri agli Organi della Camera;
 - c. definisce gli obiettivi, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, che i Dirigenti debbono perseguire e attribuisce le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento di risultati.
 - d. adotta le determinazioni per l'organizzazione interna;
 - e. assume il personale a tempo determinato dell'Ente;
 - f. richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - g. adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.
3. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge n. 580/93 e successive modifiche e integrazioni, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta Camerale.



4. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta Camerale e nominato secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di esecuzione.
5. La Giunta Camerale, con propria delibera su proposta del Segretario Generale, indica quale dei Dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale. Nel caso di assenza contemporanea del Segretario generale e del Dirigente con funzioni vicarie, queste sono demandate al Dirigente più anziano della qualifica.

ART. 34 – LE FUNZIONI DEI DIRIGENTI

1. Ai Dirigenti preposti alla direzione dei Settori spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione, di gestione e di controllo delle risorse umane e strumentali.
2. I Dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione del personale e dei relativi risultati.
3. I Dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e quelli specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. I Dirigenti formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi, di predisposizione di provvedimenti e di programmi di attività.
5. La direzione e la responsabilità dei settori e delle relative strutture funzionali della Camera è attribuita dal Segretario Generale ai Dirigenti e al personale dipendente della Camera con idonea competenza ed esperienza professionale.

ART. 35 – PERSONALE

1. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile.
2. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità, e garantendo le pari opportunità.
3. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente Statuto la Giunta Camerale definisce un regolamento dell'organizzazione e dei servizi per disciplinare anche la gestione del lavoro, la responsabilità anche disciplinare dei dipendenti, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti stessi, la gestione del contenzioso del lavoro, nel rispetto delle norme contrattuali applicabili e in fattivo confronto con le Rappresentanze Sindacali.



TITOLO III

LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ART. 36 – FUNZIONI CAMERALI

1. La Camera di Commercio esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative concernenti il sistema economico locale che la Costituzione o la legge non attribuiscono specificamente alle Amministrazioni Statali, o agli Enti locali secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione Abruzzo, dall'Unione Europea, nonché quelle derivanti da Convenzioni internazionali.
3. La Camera di Commercio, direttamente o mediante aziende speciali esercita le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati – anche individuali – comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.
4. La Camera di Commercio svolge le proprie funzioni nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza. A tal fine opera in collaborazione con le altre Camere di Commercio, e con l'Unione Regionale anche mediante l'organizzazione di servizi comuni ed integrati.
5. La Camera di Commercio promuove la stipula di convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello sportello unico per le attività produttive. Al di fuori delle convenzioni stipulate, nell'ambito delle competenze di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, la Camera di Commercio svolge ogni attività utile a garantire la piena funzionalità e operatività degli sportelli unici per le attività produttive dei Comuni della circoscrizione.
6. La Camera di Commercio può svolgere l'attività di editoria nel rispetto delle norme in vigore.

ART. 37 – FUNZIONI DI REGOLAZIONE

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
2. La Camera di Commercio esercita le funzioni di cui all'articolo 2 quarto, quinto e sesto comma della legge n. 580 del 1993 previa adozione dei relativi regolamenti.
3. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, la Camera di Commercio assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.

ART. 38 – COMMISSIONI ARBITRALE E CONCILIATIVA

1. La Camera di Commercio istituisce il Servizio per l'arbitrato e la conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti.



ART. 39 – ULTERIORI FUNZIONI REGOLATIVE E GIUSTIZIALI

1. La Camera di Commercio stabilisce con proprio regolamento le modalità di svolgimento dell'attività di predisposizione e promozione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché il controllo sulle clausole contrattuali al fine di garantire la trasparenza delle transizioni e la tutela dei contraenti deboli, la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.
2. I relativi interventi sono deliberati dalla Giunta Camerale che ne informa tempestivamente il Consiglio Camerale per il tramite del Presidente.

ART. 40 - RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA FEDE PUBBLICA

1. La Giunta Camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende all'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Il Responsabile informa periodicamente il Presidente e la Giunta Camerale dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

ART. 41 – DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di democraticità, imparzialità, efficacia dell'azione amministrativa in ciò richiamandosi formalmente e sostanzialmente anche alla legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nella relazione annuale sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica specificamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati con riguardo all'efficienza, all'efficacia, al rendimento ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 42 – RELAZIONE CON L'UTENZA

1. Al fine di garantire il diritto di informazione e di accesso in conformità alla tutela del diritto alla riservatezza, la Camera di Commercio attiva ogni iniziativa utile, in base al regolamento di organizzazione.

ART. 43 – QUALITA' DEI SERVIZI

1. La Camera di Commercio mira ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la qualità dei servizi resi al sistema economico, alle imprese, ai lavoratori e consumatori utilizzando, a tal fine, gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo dei servizi stessi.



TITOLO IV

LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

Art. 44 - PARTECIPAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e delle finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta Camerale a norma dell'articolo 14 comma 5 lettera b) della legge n.580/1993.
3. In particolare la costituzione di aziende speciali é circoscritta ai casi in cui l'attività economica e tecnica da svolgere sia prevalente rispetto all'attività strettamente amministrativa ed avviene previa valutazione dei costi e dei benefici, nonché dell'esistenza di organismi aventi analoghe funzioni, al fine di evitare duplicazione di interventi.

ART. 45 - AZIENDE SPECIALI

1. Le Aziende Speciali sono organi strumentali della Camera con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria.
2. Le Aziende Speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto commerciale e le norme del Regolamento 2 novembre 2005, n. 254, nonché in base a un proprio Statuto. In particolare le Aziende Speciali, pur nel rispetto di finalità a valenza pubblica, perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali. In caso di persistente e non motivato squilibrio tra costi e ricavi, la Camera ha facoltà di procedere allo scioglimento delle Aziende medesime.
3. Le Aziende Speciali sono costituite con deliberazione della Giunta Camerale che a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
4. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e verifica l'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
5. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta Camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende in modo da assicurare la professionalità e l'onorabilità degli stessi.
6. Le aziende speciali non perseguono fini di lucro. Nel quadro delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, erogano servizi a favore del sistema economico, delle imprese e del mercato e svolgono anche attività strumentali ai servizi della stessa Camera di Commercio.



ART. 46 – PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ, CONSORZI, ALTRI ORGANISMI

1. La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi ed associazioni, che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità.

ART. 47 – RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN AZIENDE, SOCIETÀ, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscono la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'Ente e sui progetti di sviluppo.

ART. 48 – ISTITUTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della provincia la Camera di Commercio promuove la costituzione di contratti di programma, di contratti di sviluppo, di patti territoriali e in generale, di altri strumenti della programmazione negoziata.
2. Nella relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica le iniziative adottate e la loro fase di avanzamento.

ART. 49 – ACCORDI E MODULI NEGOZIALI

La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private e con le associazioni di categoria e sociali operanti sul territorio. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, conferenze di servizio e moduli negoziali.

La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

TITOLO V PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

ART. 50 – DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. La Camera di Commercio valorizza e promuove la partecipazione della comunità economica e sociale alla determinazione degli indirizzi di carattere generale della propria attività e a



- tale scopo utilizza gli istituti di partecipazione e consultazione più idonei, in via principale tramite le associazioni e organismi di rappresentanza degli interessi economici.
2. In particolare al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera può effettuare consultazioni su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi, di provvedimenti amministrativi e di iniziative progettuali da tavoli di consultazione.
 3. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, possono proporre senza particolari formalità agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte su questioni e iniziative rilevanti per l'economia locale nelle sue espressioni settoriali e territoriali.

ART. 51 – DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Al fine di promuovere la partecipazione della comunità economica e sociale alle scelte e all'attività della Camera di Commercio e di garantire la trasparenza delle stesse, la Camera valorizza e sostiene il diritto di informazione sul suo funzionamento istituzionale.
2. In particolare la Camera di Commercio utilizzando sia i più idonei mezzi di comunicazione, sia istituendo una propria rivista, rende pubblici:
 - a. i dati attinenti all'attività e ai programmi;
 - b. i dati che riguardano la condizione di monitoraggio, andamento e sviluppo dell'economia locale, del sistema delle imprese, dei settori produttivi;
 - c. i problemi e le proposte che attengono lo sviluppo socio-economico delle aree e dei centri della provincia;
 - d. le modalità di accesso ai servizi erogati dalla Camera di Commercio.
3. Pubblicazione degli atti.
 - a. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti, sono pubblicate all'Albo Camerale, ad eccezione di quelle per le quali gli stessi, per motivi di riservatezza, dispongono altrimenti. Rimangono vigenti le attuali modalità dei termini di affissione e della durata della stessa.
 - b. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità anche in relazione alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione di cui alle norme vigenti.

ART. 52 – DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

La Camera di Commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal D.P.R. 445/2000, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.



TITOLO VI GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

ART. 53 – PRINCIPI GENERALI

La gestione della Camera di Commercio è regolata dal Regolamento n. 254 del 2005 e successive modifiche e integrazioni ed è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della temperanza, della chiarezza e della precisione.

ART. 54 – FONDO DI PEREQUAZIONE

La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa e amministrativa.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALE

Art. 55 – PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto, approvato nelle modalità previste, è reso pubblico in via obbligatoria per affissione nell'albo camerale ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione. Può inoltre essere reso pubblico nelle altre modalità ritenute opportune dal Consiglio per ottenere la migliore pubblicizzazione dello stesso presso la comunità economica e sociale e nei confronti delle altre Istituzioni.

ART. 56 – REVISIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta Camerale o di un terzo dei Consiglieri Camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

ART. 57 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con esso compatibili.

Statuto approvato nella riunione del Consiglio Camerale del 25 Giugno 2015



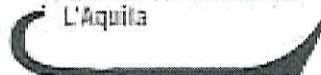
Camera di Commercio
L'Aquila



ALLEGATO A)



Camera di Commercio
L'Aquila





ALLEGATO B)

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE

Settori di attività economica	N. Consiglieri
– Agricoltura	2
– Industria	4
– Artigianato	3
– Commercio	4
– Cooperative	1
– Turismo	1
– Trasporti e Spedizioni	1
– Credito e Assicurazioni	1
– Servizi alle imprese	3
TOTALE	20 +

n. 3 Consiglieri di diritto

(in rappresentanza, rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti designato dal Presidente degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di Commercio).



Il Consiglio Camerale

Lorenzo Santilli
Antonio Angelone
Lorenzo Angelone
Pasquale Cavasinni
Alfonso Corneli
Mario Del Corvo
Agostino Del Re
Roberto Donatelli
Federica Foglietti
Modesto Lolli
Massimiliano Mari Fiamma
Claudio Mariotti
Pietro Paoletti
Vanna Pizzi
Mara Quaianni
Filippo Rubei
Vittorio Silvestri
Fabio Spinoso
Rinaldo Tordera
Domenico Venditti
Massimiliano Volpone
Francesco Zaccagno